

Camera dei Deputati

**Legislatura 16
ATTO CAMERA**

Sindacato Ispettivo

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA : 4/09086
presentata da **LARATTA FRANCESCO** il **19/10/2010** nella seduta numero **385**

Stato iter : **IN CORSO**

Ministero destinatario :

MINISTERO DELL'INTERNO
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E INNOVAZIONE
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Attuale Delegato a rispondere :

MINISTERO DELL'INTERNO , data delega **19/10/2010**

TESTO ATTO

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-09086

presentata da

FRANCESCO LARATTA
martedì 19 ottobre 2010, seduta n.385

LARATTA. - *Al Ministro dell'interno, al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Per sapere - premesso che:

l'ARAN ha in corso la trattativa negoziale per il rinnovo del contratto collettivo dei segretari comunali e provinciali per il biennio 2006-2007, senza aver convocato l'Unione dei segretari comunali e provinciali, che - sino ad oggi - ha sottoscritto tutti i contratti collettivi dell'area di applicazione del contratto, né altre sigle rappresentative dei dirigenti;

l'esclusione dal suddetto tavolo negoziale delle sigle sindacali rappresentative dei dirigenti non appare coerente con l'inquadramento giuridico e contrattuale del segretario, quale specifica figura di dirigente pubblico;

sulla qualifica dirigenziale dei segretari, si evidenziano infatti i seguenti dati normativi e contrattuali;

il decreto legislativo n. 267 del 2000, Testo unico degli enti locali prevede che:

ai sensi dell'articolo 97, comma 4, «Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività»;

ai sensi dell'articolo 97, comma 3, «Il sindaco e il presidente della provincia, ove si avvalgano della facoltà prevista dal comma 1 dell'articolo 108, contestualmente al provvedimento di nomina del direttore generale disciplinano, secondo l'ordinamento dell'ente e nel rispetto dei loro distinti ed autonomi ruoli, i rapporti tra il segretario ed il direttore generale»;

ai sensi dell'articolo 108, comma 1, in caso si nomini un direttore generale non segretario, «... al direttore generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti dell'ente, ad eccezione del segretario del comune e della provincia»;

tra le numerose disposizioni di legge in materia di dirigenti pubblici che si applicano ai segretari, solo a titolo di esempio, si citano le norme in materia di:

mobilità tra pubblico e privato dettate per la dirigenza pubblica (articolo 101, comma 4-bis, del T.U.E.L. in combinato con l'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165);

trasparenza della pubblica amministrazione, in base alle quali segretari, sono inclusi nel personale obbligato a pubblicare, oltre che il curriculum (norma che vale anche per i dipendenti titolari di posizione organizzativa, che non sono dirigenti), anche la retribuzione in godimento, norma questa riconducibile solo ed esclusivamente alla dirigenza;

l'articolo 32 del contratto collettivo nazionale dei segretari comunali e provinciali del 16 maggio 2001, per il quale «In caso di mobilità presso altre pubbliche amministrazioni, con la conseguente cancellazione dall'Albo:

il segretario collocato nella fascia professionale C viene equiparato alla categoria o area professionale più elevata prevista dal sistema di classificazione vigente presso l'amministrazione di destinazione;

il segretario collocato nella fascia professionale B, è equiparato al personale con qualifica dirigenziale;

il segretario collocato nella fascia A, è equiparato al personale con qualifica dirigenziale;

quindi tutti i Segretari sono dirigenti (salvo forse solo i neo assunti in fascia C, che hanno una corrispondenza meno chiara);

non da ultimo, conferma la valenza dirigenziale della figura del segretario lo spoil system, che è proprio di figure dirigenziali, anzi di alta dirigenza;

L'ARAN avrebbe posto a fondamento delle posizioni assunte unicamente il comma 2 dell'articolo 9 dell'accordo quadro, non operandone una interpretazione sistematica sia con gli altri commi dello stesso articolo che con le disposizioni prima ricordate, e dunque coerente con la qualifica dirigenziale dei segretari;

finanche per il futuro, nell'ambito della contrattazione attualmente in corso per gli accordi quadro (CCNQ) di definizione dei comparti di contrattazione e delle relative aree dirigenziali per il triennio 2010-2012, in applicazione della cosiddetta riforma Brunetta, l'ARAN avrebbe proposto che i segretari siano inseriti in specifica sezione nel comparto Autonomie Locali e non, viceversa, in specifica sezione nella corrispondente area della dirigenza delle Autonomie Locali;

tale ipotizzata collocazione, significando che i segretari costituirebbero una specificità professionale del personale dei livelli, e non come in effetti essi sono, una specificità professionale del personale dirigenziale, appare totalmente errata ed in palese contraddizione con il ruolo di alta dirigenza dei segretari, previsto all'interrogante dalle leggi innanzi richiamate;

appare quindi necessario che per il futuro i segretari siano chiaramente inseriti in specifica sezione dell'area della dirigenza delle autonomie locali, conformemente alla funzione svolta e qualifica posseduta, senza che questo comporti alcuna variazione del loro profilo o della loro qualifica, essendo profilo e qualifica già interamente previsti e posseduti, ed avendo quindi tale collocazione un valore di corretta ricognizione e corretto inquadramento dei segretari medesimi -:

per quale motivo, con riguardo al Contratto collettivo nazionale di categoria del 2006-2007, l'ARAN dia una interpretazione dei vigenti accordi quadro non collegata e coordinata con i dati normativi richiamati in premessa, che configurano il segretario come figura apicale di alta dirigenza degli enti locali;

per quale motivo, con riguardo ai futuri nuovi Accordi Quadro, l'Aran proponga una collocazione che

ad avviso dell'interrogante è in totale contraddizione con il ruolo di alta dirigenza dei segretari;

se sia stato acquisito il parere del comitato di settore ANCI-UIPI, competente per i segretari comunali ed eventualmente quale sia il contenuto di detto parere;

quale iniziativa il Governo intenda adottare affinché l'ARAN, nei nuovi accordi quadro, individui i segretari come specifica sezione dell'area della dirigenza, collocando gli stessi in modo coerente con la piena corrispondenza della loro qualifica a quella dei dirigenti, come sancito dalle norme in premessa richiamate e dall'articolo 32 del loro Contratto collettivo nazionale 16 maggio 2001.

(4-09086)